



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1833 del 06/05/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Psicoterapia e Scienze Cognitive, di seguito denominata "Scuola", con sede in Milano, Foro Bonaparte, 57 CF 08532080960, e con sedi periferiche a Genova e Torino, nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. Gabriele Caselli, nato a Sassuolo il 14/02/1981, C.F. CSLGRL81B14I462G

E

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, di seguito denominata "Fondazione IRCCS", con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28 - C.F. / P.I. 04724150968 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco nato a Milano (Mi) il 04.06.1968, C.F. STCMTT68H04F205X

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- La Fondazione IRCCS assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella Fondazione IRCCS si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 8 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.



ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dalla Fondazione IRCCS, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture della Fondazione IRCCS (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative alla Fondazione IRCCS è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

- La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 7

- Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.
In particolare, si precisa che:
 - a) i dati personali che saranno trattati sono i dati personali dei tirocinanti e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;
 - b) gli interessati al trattamento dei dati saranno i tirocinanti i e pazienti;
 - c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;
 - d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;
 - e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;
 - f) ciascuna parte è titolare autonoma per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione. Le Parti procederanno in via autonoma al rispetto delle obbligazioni relative alla protezione dei dati personali (come, ad esempio, la resa dell'informativa sul trattamento dei dati personali o la gestione di eventuali incidenti informatici o violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi);
 - g) le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui i tirocinanti verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito del soggetto ospitante, in quanto titolare del trattamento, autorizzare i tirocinanti in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa

ART. 8

- Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, esperito infruttuosamente un tentativo di composizione amichevole della controversia, è competente a decidere il Foro di Milano



ART. 9

- La presente Convenzione, redatta in unico esemplare e firmata digitalmente, è:
 - a) soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione IRCCS, che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005;
 - b) soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 10

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa

Letto, approvato e sottoscritto

Milano

Rappresentante Legale
Psicoterapia e Scienze Cognitive

Dott. Gabriele Caselli

Direttore Generale
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Dott. Matteo Stocco